

EMENDAMENTO

Articolo 1

①

Dopo il comma 160 inserire i seguenti commi:

«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «presso la rimessa» sono aggiunte in fine le seguenti parole: ~~«anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»~~ ^{«anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»};
- b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il ~~31 gennaio 2019.~~ ^{1^a Conferenza Unificata 28 febbraio}»;

- c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il "foglio di servizio" in formato elettronico deve riportare:

- ~~1)~~ ^{Disposizione} 1) targa del veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5) dati del fruitore del servizio.

2

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

NOTO + AVVENIO

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.» MAI MAI

160-ter. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 160-bis, è adottato entro il 30 giugno 2019.

160-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un archivio ^{REGISTRO} informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con ^{ATTUALMENTE} autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio ^{CON BASE} con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e velocipede. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione ed all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3

160-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 160-bis, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

PO 44

160-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

160-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 160-quater, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta, natante o velocipede.

160-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.».

PIU' INFO NOME IN PRIMO

9044 sospensioni }
Sanzioni }

CONTINUITA' > 300g
CONTINUITA' NCC OV,

ARTICOLO 21 } AUSILI
PANNINI M
CON AUMENTO SINTETICO